

Servizi On-site
Direzione e sede

Dichiarazione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 di SODEXO ITALIA

Il sottoscritto **STEFANO BIAGGI**

nato a **CASTELLEONE (CR) IL 14.01.1956**

domiciliato per la sua carica nel Comune di **CINISELLO BALSAMO** Provincia **MILANO**

Stato **ITALIA** Via **F.LLI GRACCHI, 36**

Nella sua qualità di **PRESIDENTE, AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE**
dell'impresa **SODEXO ITALIA SPA**

Con sede nel Comune di **CINISELLO BALSAMO (MI)**

Stato **ITALIA** Via **F.LLI GRACCHI,36**

con codice fiscale numero **00805980158** e con partita I.V.A. numero **00805980158**

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione l'impresa rappresentata decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000, per

- **STEFANO BIAGGI** nato a Castelleone CR (Italia) il 14.01.1956 e residente a Castelleone in Via Venturelli, è **PRESIDENTE, AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** della Sodexo Italia S.p.A
- **RITEAU BERTRAND MAURICE MARCEL** nato a Tours (Francia) il 15.05.1968 e residente a Pasaje dels Pins Melis, 3. 1-2 08870 Les Botigues de Sitges – Barcellona (Spagna), è membro del Consiglio di Amministrazione della Sodexo Italia S.p.A.;
- **ANTON MARTIJN VAN DER WOERDT** nato a Rotterdam (Olanda) il 20-10-1973 e residente a Houtsnipaan 6 (3233BC), Oostvoorne, Olanda è membro del Consiglio di Amministrazione della Sodexo Italia S.p.A.;

-
- **PIERRE SIMON JULES HENRY** nato a Liegi (Belgio) il 22.01.1952 e residente a Villers-Le Bouillet (Belgio), 28, Rue de Fallais, è membro del Consiglio di Amministrazione della Sodexo Italia S.p.A. è cessato dalla carica il 19.06.2017;
 - **CLAUDIO CERESA** nato a Novara (NO) il 20/02/1960 e residente a via Morbio 11 - 28100 Novara (NO), è procuratore della Sodexo Italia S.p.A. cessato dalla carica in data 07/09/2017
 - **STEVEN BRICE PANGBURN**, nato a Denver (USA) il giorno 08.11.1970 e residente a 50, RUE DANTON, 92500 RUEIL MALMAISON (Francia), membro del Consiglio di Amministrazione della Sodexo Italia S.p.A. cessato dalla carica in data 08/05/2018
-

- **GIUSEPPE PARISI** nato a Francavilla Fontana (BR) il 27/07/1959 e residente a Garbagnate Milanese (MI) - via Villorresi N. 29, è procuratore della Sodexo Italia S.p.A. ma cessato dalla carica dal 01/06/2018;

- **EDOARDO FEDERICO VENTURINI** nato a Novi Ligure (AL) il 06.05.1953 e residente a Novi Ligure (AL) in via Nino Bixio, 19, è Componente Interno dell'Organismo di Vigilanza della Sodexo Italia S.p.A ma cessato dalla carica in data 08.10.2018;

- **ANDREA VINCI** nato a Troina (EN) il 07.09.1958 e residente a Novate Milanese (MI) in via Enrico Fermi, 12, è Direttore Tecnico della Sodexo Italia S.p.A.;

- **ANTONIO PETILLO** nato a Atella (PZ) il 21.04.1962 e residente a Settimo Milanese (MI) in via Libertà, 55, è Preposto alla Gestione Tecnica della Sodexo Italia S.p.A.;

- **LORENZO CARLES** nato a Verona il 24/03/1976 e residente AIRE (Anagrafe Italiani all'Estero), Calle Villalar , 1 28001 – Madrid – Spagna è procuratore della Sodexo Italia S.p.A.;

- **TIZIANO CACCIA** nato a Brembate Sopra (BG) il 09/03/1960 e residente in via Gaetano Donizetti 37 – 24030 Brembate Sopra (BG), è procuratore della Sodexo Italia S.p.A.

- **FRANCESCO BALLAN** nato a Camposampiero (PD) il 07/05/1967 e residente a via Straelle San Pietro 83 - 35012 Camposampiero (PD), è procuratore della Sodexo Italia S.p.A.;

- **PIERO PINI** nato a Potenza (PZ) il 29/01/1961 e residente in via Tor de' Schiavi 59 - 00171 Roma, è procuratore della Sodexo Italia S.p.A.;

- **RENATO SORLINI** nato a Lovere (BG) il 03/04/1971 e residente in via Maria Callas 43 - Usmate Velate (MB), è procuratore della Sodexo Italia S.p.A.;

- **FRANCO BRUSCHI** nato a Milano il 13/11/1964 e residente a Fidenza (PR) - via Fra Severino Davoli, 47, è procuratore della Sodexo Italia S.p.A.;

- **ANTONIO BELLOPEDE** nato a Napoli il 19/09/1959 e residente a Cerveteri in via Largo Pompilio Attili, 7 è procuratore della Sodexo Italia S.p.A.;

- **FABIO GRIGOLI** nato a Milano il 17/10/1965 e residente a Limbiate in Via Dante 13/A, è procuratore della Sodexo Italia S.p.A.;

- **ANTONIO MIRAGLIES** nato a Napoli il 08/01/1960 e residente a Noventa Padovana in via Via Noventana 14 Int. 7, è procuratore della Sodexo Italia S.p.A.;

- **ALESSANDRO PEDANO** nato a Milano il 09/08/1975 e residente a Milano in via Via Disciplini, 7 è procuratore della Sodexo Italia S.p.A.;

- **ENRICO BARTOLI** nato a Varese il 18/05/1969 e residente a Azzate (VA) - via A. Volta n. 9, è procuratore della Sodexo Italia S.p.A.;

- **SABRINA PROVESI** nata a Monza il 23/09/1969 e residente a Sesto San Giovanni (MI) - via Garibaldi n. 37, è procuratore della Sodexo Italia S.p.A.;

- **SARA PALLAVERA** nata a Fidenza il 05/05/1964 e residente a Fidenza (PR) - via Fra Severino Davoli, 47, è procuratore della Sodexo Italia S.p.A.;

- **ANDREA BIAGIOTTI** nato a Perugia il 27/01/1972 e residente a Perugia - str. per Fratticiola Selvatica 5/D, è procuratore della Sodexo Italia S.p.A.;

- **LUCA NUGNES** nato a Milano il 07/12/1960 e residente a Siziano (PV) - via U. Foscolo N. 24, è procuratore della Sodexo Italia S.p.A.;

- **ANDREA LEONARDO PEDEFERRI** nato a Torino (TO) il 24.03.1973 e residente a Milano (MI) in via Col di Lana, 1, è Presidente dell'Organismo di Vigilanza della Sodexo Italia S.p.A.;

- **FRANCESCO BONOMI** nato a Sondrio (SO) il 15.03.1976 e residente a Milano (MI) in via Siusi, 11, è Componente Interno dell'Organismo di Vigilanza della Sodexo Italia S.p.A.;

- **GIUSEPPE MACCHI** nato a Tradate (va) il 01.08.1959 e residente a Tradate in Via Bainsizza 2 è Componente Interno dell'Organismo di Vigilanza della Sodexo Italia S.p.A.;

- **FRANCESCO DORI**, nato a Milano il 07 aprile 1962, (C.F: DRO FNC 62D07 F205W), iscritto al n. 20948 del Registro dei Revisori Legali con D.M. 12.04.1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.31 bis del 21.04.1995 – Presidente del Collegio Sindacale;
 - **MICHELE ZILLI**, nato a Codogno (LO) il 12 dicembre 1978, (C.F. ZLL MHL 78T12 C816E), iscritto al n. 176510 del Registro dei Revisori Legali con Decreto del 21.03.2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 08.04.2016 – Sindaco Effettivo;
 - **MARCELLA SANACORE**, nata a Erice (TP) il 14 marzo 1980, (C.F. SNC MCL 80C54 D423N), iscritta al n. 157873 del Registro dei Revisori Legali con Decreto del 21.01.2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.8 del 29.01.2010 – Sindaco Effettivo;
 - **MARCO SALVATORE**, nato a Como il 28 dicembre 1965, (C.F.: SLV MRC 65T28 C933N) iscritto al n. 93581 del Registro dei Revisori Legali con D.M. 12.04.1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.31 bis del 21.04.1995 – Sindaco Supplente;
 - **LUCA BERTOLI**, nato a Pavia il 22 agosto 1980, (C.F. BRT LCU 80M22 G388V) iscritto al n. 152463 del Registro dei Revisori Legali con Decreto del 08.10.2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 31.10.2008 – Sindaco Supplente.
-

che, nei miei confronti e nei confronti di tutti i sopracitati soggetti per quanto a mia conoscenza, alla data della presente dichiarazione **non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016**, in particolare:

- ai sensi *dell'art. 80 comma 1*, di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno o più dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio [Art. 80 comma 1, lettera a] ;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile [Art. 80 comma 1, lettera b] ;
 - b -bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee [Art. 80 comma 1, lettera c] ;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche [Art. 80 comma 1, lettera d];
 - e) delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter. 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni [Art. 80 comma 1, lettera e] ;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 [Art. 80 comma 1, lettera f] ;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione [Art. 80 comma 1, lettera g] ;

- ai sensi dell'art. 80 comma 2, che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

- ai sensi dell'art. 80 comma 3. Non sussiste sentenza o il decreto ovvero nessuna misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Quanto sopra non sussiste nemmeno nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, pur avendo eventualmente/qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; qualora l'esclusione non vada disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- ai sensi dell'art. 80 comma 4: non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purchè il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

- ai sensi dell'art. 80 comma 5 non sussistono i casi di cui ai commi: a); b); c); d); e); f); f-bis); f-ter); g); h); i); l); m), ed in particolare non sussiste alcuna delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, alle lettere:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonchè agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso

un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

- non sussiste alcuna delle cause di esclusione e/o delle situazioni previste dai commi seguenti del precitato art. 80 che si elencano:

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o ommessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14 . Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

Si rammenta che le informazioni di cui sopra costituiscono dati personali e pertanto da trattare nel rispetto del. Regolamento Ue 2016/679 (GDPR già D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.).

Cinisello Balsamo, 06/06/2019

Firmato digitalmente

Stefano Biaggi
Presidente, Amministratore Delegato
e Legale Rappresentante
SODEXO ITALIA S.P.A.